

ASPETTI ETICO-SOCIALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Riprendendo questa rubrica delle «Leggi», prima di intraprendere l'esposizione di «leggi particolari», ci pare opportuno portare a conoscenza dei nostri Lettori, i testi fondamentali (artt. 1-54) della Prima Parte della nostra COSTITUZIONE e molti di quelli contenuti nel Libro V del nostro CODICE CIVILE.

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1. - *Lavoro e sovranità.* — «L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. — La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».

ART. 2. - *Diritti e doveri dei cittadini.* — «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

ART. 3. - *Uguaglianza dei cittadini.* — «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

«E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

ART. 4. - *Diritto al lavoro.* — «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. — Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

ART. 5. - *Unità dello Stato e autonomie locali.* — «La Repubblica una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».

ART. 6. - *Minoranze linguistiche.* — «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche».

ART. 7. - *Stato e Chiesa cattolica.* — «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. — I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettati dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale».

ART. 8. - *Stato e altre confessioni religiose.* — «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. — Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico

italiano. — I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze ».

ART. 9. - *Cultura e ricerca scientifica.* — « La Repubblica promuove lo sviluppo della *cultura* e la *ricerca scientifica* e tecnica. — Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione ».

ART. 10. - *Diritti dello straniero.* — « L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. — La condizione giuridica dello *straniero* è regolata dalla legge, in conformità delle norme e dei trattati internazionali. — Lo *straniero*, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha *diritto d'asilo* nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. — Non è ammessa l'*estradizione* dello straniero per reati politici ».

ART. 11. - *Politica di pace nei rapporti internazionali.* — « L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle *limitazioni di sovranità* necessarie ad un ordinamento che assicuri la *pace* e la *giustizia* fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo ».

ART. 12. - *Bandiera della Repubblica.* — « La *bandiera* della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni ».

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

1) Rapporti civili

ART. 13. - *Inviolabilità della libertà personale.* — « La *libertà personale* è *inviolabile*. — Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

« In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di effetto.

« E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. — La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva ».

ART. 14. - *Inviolabilità del domicilio.* — « Il *domicilio* è *inviolabile*. — Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. — Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali ».

ART. 15. - *Segretezza della corrispondenza.* — « La libertà e la *segretezza della corrispondenza* e di ogni altra forma di comunicazione sono *inviolabili*. — La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge ».

ART. 16. - *Diritto di libera circolazione.* — « Ogni cittadino può *circolare e soggiornare liberamente* in qualsiasi parte del territorio nazionale,

salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata per ragioni politiche. — Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge».

ART. 17. - *Diritto di riunione.* — « I cittadini hanno *diritto di riunirsi* pacificamente e senz'armi. — Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. — Delle riunioni in *luogo pubblico* deve essere dato preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica » .

ART. 18. - *Diritto di associazione.* — « I cittadini hanno *diritto di associarsi* liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. — Sono proibite le *associazioni segrete* e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare ».

ART. 19. - *Libertà di culto.* — « Tutti hanno diritto di *professare liberamente la propria fede religiosa* in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume »

ART. 20. - *Libertà di associazione religiosa.* — « Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività ».

ART. 21. - *Libertà di parola e di stampa.* — « Tutti hanno diritto di *manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto* e ogni altro mezzo di diffusione.

« La *stampa* non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. — Si può procedere a *sequestro* soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

« In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il *sequestro* della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

« La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i *mezzi di finanziamento* della stampa periodica. — Sono *vietate* le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni *contrarie al buon costume*. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni ».

ART. 22. - *Capacità giuridica, cittadinanza, nome.* — « Nessuno può essere privato, per motivi politici, della *capacità giuridica*, della *cittadinanza*, del *nome* ».

ART. 23. - *Prestazioni personali e patrimoniali.* — « Nessuna *prestazione personale* o *patrimoniale* può essere imposta se non in base alla legge ».

ART. 24. - *Diritto di azione e di difesa giudiziaria.* — « Tutti possono *agire in giudizio* per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. — La *difesa* è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. — Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e di-

fendersi davanti ad ogni giurisdizione. — La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari ».

ART. 25. - *Garanzie per l'esercizio della giustizia.* — « Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. — Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. — Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza nei casi previsti dalla legge ».

ART. 26. - *Estradizione.* — « L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. — Non può in nessun caso essere ammessa per reati politici ».

ART. 27. - *Pena di morte e altre pene.* — « La responsabilità penale è personale. — L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. — Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. — Non è ammessa la *pena di morte*, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra ».

ART. 28. - *Responsabilità degli impiegati statali.* — « I funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono *direttamente responsabili*, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici ».

2) Rapporti etico-sociali.

ART. 29. - *Famiglia e matrimonio.* — « La Repubblica riconosce i diritti della *famiglia* come società naturale fondata sul matrimonio. — Il *matrimonio* è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare ».

ART. 30. - *Cura dei figli.* — « E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i *figli*, anche se nati fuori di matrimonio. — Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. — La legge assicura ai *figli nati fuori del matrimonio* ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. — La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della *paternità* ».

ART. 31. - *Assistenza economica alla famiglia.* — « La Repubblica agevola con *misure economiche* e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle *famiglie numerose*. - Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo ».

ART. 32. - *Assistenza sanitaria.* — « La Repubblica *tutela la salute* come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. - Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana ».